

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 10

Adunanza 19 febbraio 1998

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANTENA - DELIBERA C.C. N. 95/97 - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - ART. 17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 8 - 27005/1998

Sotto la presidenza del Vice Presidente prof. MARIO REY si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPPIA, ALDO MILETTO, ANNA FERRERO, GIUSEPPE GAMBA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO, SILVANA ACCOSSATO e con la partecipazione del Segretario Generale prof. dott. DESIDERIO DE PETRIS.

E' assente il Presidente prof. MERCEDES BRESSO.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Santena:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 79-20994 del 26/05/1988, nonché di una variante non sostanziale approvata con D.G.R. n. 51-19219 in data 19/10/1992;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 95 del 27/11/1997 un Progetto Preliminare di Piano Particolareggiato in Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 41/97;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente quali emergono dalla succitata deliberazione di adozione nonché dagli elaborati tecnici trasmessi, sinteticamente riassumibili con la necessità di consentire la rilocalizzazione di edifici, danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, di Via Cavour 73 e di Via Principe Amedeo 1;

Rilevato che gli interventi proposti con la variante sono:

- modifiche cartografiche ed alle destinazioni d'uso di aree specifiche;
- modifiche alle norme tecniche di attuazione;

Dichiarato che:

- non possono essere rilevate incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale in quanto la Provincia di Torino ne è sprovvista, essendo tuttora in corso di elaborazione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di cui la Provincia è a conoscenza;

Dato atto che la verifica di compatibilità di cui sopra prescinde da ogni valutazione circa la effettiva sussistenza dei requisiti di variante parziale così come precisati al settimo comma sopra citato, che restano di esclusiva competenza del Comune;

Dato atto altresì che nelle citate deliberazioni comunali non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; quest'ultimo dovrebbe almeno inserirla nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/03/1998;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 06/02/1998;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Santena, adottato con deliberazione C.C. n. 95 del 27/11/1997, relativo alla rilocalizzazione di edifici, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale, in quanto non adottato, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Santena la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole, di tutti gli intervenuti.

Il Segretario Generale
Desiderio De Petris

Il Vice Presidente
Mario Rey

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 19 febbraio 1998.